

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 1.022 DEL 15 SETTEMBRE 2023 - PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 22 AL 27 LUGLIO 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI PARMA, REGGIO EMILIA, MODENA, BOLOGNA, FERRARA, RAVENNA E FORLÌ CESENA (AGGIORNAMENTO LUGLIO 2024 ¹)

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Si comunica l'avvenuta emanazione dell'**Ordinanza n. 1.022 del 15 settembre 2023 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena"** (qui di seguito la "**Ordinanza**").

L'ordinanza in questione, **all' art. 9**, dispone quanto segue:

- in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena - considerato che detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile – **i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati**, previa presentazione di **autocertificazione** del danno subito, hanno **diritto di chiedere** agli istituti di credito e bancari, **la sospensione** delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, **fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli (dunque sino al 28-08-2025** – termine prorogato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 Luglio 2024²);

¹ Aggiornata post Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2024.

² Con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2024 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena" è stato prorogato di 12 mesi e dunque sino al 28-08-2025 lo stato di emergenza, precedentemente disposto sino al 28-08-2024 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 28-08-2023. Tale proroga impatta sul termine finale sino al quale è possibile beneficiare della sospensione per tutti coloro che l'abbiano già richiesta ed ottenuta nei termini dettati dall'Ordinanza 1022/23.

BCC Leasing S.p.A.

Società con socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di **Iccrea Banca S.p.A.** capogruppo del **Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea**.

Sede legale e Direzione Generale:

via Lucrezia Romana 41/47, 00178 Roma
T +39 06 7207 1 F +39 06 7207 8409 Numero verde 800-525454
info@leasing.bcc.it www.bccleasing.it

Capitale Sociale Euro 444.765.277,70 i.v.. C.F. 02820100580. Iscritta al Reg. delle imprese di Roma - R.E.A. n.417224

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007. Iscritta all'albo delle banche n. 5405 - Cod ABI n. 3123. Iscritta all'Elenco degli Intermediari Assicurativi Sezione D n. D000233765.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

- entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (**ossia entro il 15 ottobre 2023**) le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
 - tempi di rimborso;
 - costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
 - **il termine, non inferiore a trenta giorni** (da quando viene resa l'informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione.
- Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, **sono sospese fino al 28 agosto 2024**, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Bcc Leasing comunica che intende considerare applicabile la sospensione anche alle rate dei contratti di locazione finanziaria fino all' agibilità o all' abitabilità degli immobili e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dunque al massimo sino al 28-08-2025³)** – pertanto, i Titolari di contratti di leasing potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

1) dell'intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

delle rate dei leasing in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

Qualora si scelga l'opzione 1) gli interessi maturati e dovuti nel periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata pari al periodo di sospensione richiesto.

Qualora si scelga l'opzione 2) gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

³ Termine prorogato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2024

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di leasing;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di leasing.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei contratti di leasing, i Titolari dovranno **inviare una richiesta scritta a BCC LEASING: middle.office@pec.leasing.bcc.it** - riportare nell'oggetto della mail: **Ordinanza n. 1.022 del 15 settembre 2023 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena" con indicazione dell'opzione prescelta** (sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale).

La richiesta dovrà pervenire entro il 15 novembre 2023 e dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2000

La proroga dello stato di emergenza non comporta alcuna rimessione in termini per presentare nuove richieste, soltanto coloro che hanno chiesto ed ottenuto la sospensione nei termini di cui all' Ordinanza potranno continuare a beneficiarne, al massimo, sino al 28 Luglio 2025.

INFORMATIVA OCDPC 1.022 del 15 settembre 2023 – Data di pubblicazione sul sito: 6 ottobre 2023
Aggiornamento luglio 2024 – data di pubblicazione 31/07/2024